

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	REGISTRO IMPRESE
Data	Lunedì 19 ottobre 2011
Ordine del giorno	<p>I PARTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) esame bozza quesito MISE su valore giuridico attività economica dell'impresa individuale; 2) efficacia delle dimissioni del collegio sindacale per cause diverse dalla scadenza del termine; 3) primo esame dell'indice degli argomenti da inserire nel nuovo manuale del registro delle imprese ed individuazione della piattaforma informatica comune per la elaborazione del documento 4) varie ed eventuali <p>II PARTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) esame congiunto network registro imprese-network artigianato del documento elaborato dal gruppo ristretto in materia di DM n. 37/2008, in previsione dell'incontro con le associazioni di categoria del 27 ottobre c.a.
Presenti	CCIAA Bologna CCIAA Forlì-Cesena CCIAA Ravenna CCIAA Ferrara CCIAA Modena CCIAA Parma CCIAA Piacenza

	CCIAA Reggio-Emilia CCIAA Rimini
Assenti	/
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>I PARTE</p> <p>Preliminarmente viene data lettura della bozza di quesito predisposto dal coordinatore che si allega al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale (<i>Allegato 1</i>) . Il documento viene quindi approvato da tutti i presenti e viene disposta la trasmissione all'Unione regionale affinché ne curi l'inoltro al MISE.</p> <p>Si passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, ovvero l'adempimento relativo alla denuncia delle dimissioni da parte di componenti il collegio sindacale. Si esamina in particolare l'applicabilità del regime della <i>prorogatio</i> in caso di rinuncia/dimissione da parte del sindaco prima della scadenza naturale del mandato.</p> <p>Viene data lettura della Massima del Notariato del Triveneto del 17 settembre 2011 (H.E.1- s.p.a. Collegio Sindacale) e del decreto del Tribunale di Milano- Sezione Ottava Civile in veste di Giudice del Registro delle Imprese (R.D. n. 42/2010).</p> <p>Diverse Camere già sono allineate ai predetti orientamenti interpretativi.</p> <p>Dopo ampia discussione, si decide di condividere le argomentazioni giuridiche illustrate dal Giudice di Milano; pertanto in caso di dimissioni del sindaco, prima della scadenza del mandato, si considera l'evento avente efficacia immediata, anche nel caso in cui risultino mancanti i sindaci supplenti.</p> <p>Gli uffici del registro delle imprese riceveranno quindi la denuncia di cessazione dalla carica dall'amministratore con indicazione della data di effetto della cessazione (e nel caso di inerzia da parte di quest'ultimo entro il termine di legge per adempiere, il sindaco dimissionario potrà fare una segnalazione al RI che avvierà un procedimento di iscrizione della cancellazione d'ufficio ex art. 2190 c.c.), cui dovrà essere inserita idonea documentazione probatoria, quale il verbale di assemblea ovvero copia della lettera di dimissioni (o apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR n. 445/00 con cui si attesta l'avvenuta ricezione/presa d'atto delle dimissioni da parte del sindaco).</p> <p>Si passa infine all'esame del nuovo manuale degli adempimenti registro imprese della Regione Emilia Romagna.</p>

Prende la parola Catia Menegatti di Ferrara che illustra la possibilità di impiegare un programma informatico già disponibile che consente di creare un'area informatica condivisa in ambiente PLONE preferibilmente all'interno del sito dell'Unione regionale e che resta privato, ad uso esclusivo degli addetti ai lavori, fino a quando non si decide di pubblicarne i contenuti.

Dovrebbe anche essere previsto già il motore di ricerca dedicato al manuale (tale circostanza è però da verificare) per agevolare l'utenza nella ricerca delle materie di interesse.

Tale applicativo ha un costo molto esiguo, attestabile in circa € 400. Si potrebbe anche ipotizzare di prevedere una giornata di formazione presso l'Unione per l'utilizzo dello strumento con la docenza della collega dei servizi informatici della Camera di Ferrara, che si è resa disponibile in tal senso.

Per la pubblicazione del manuale si potrà prevedere nei singoli siti della Camera l'inserimento dei link per la visualizzazione.

Per l'alimentazione dei contenuti si propone di individuare per ogni Camera i propri referenti che saranno i soggetti abilitati ad inserire i testi ed a valorizzare le singole pagine.

Come metodo di lavoro si decide quindi che vengano trattati in plenaria il tema della impostazione della parte contenente le informazioni di carattere generale, l'indice ed il format delle schede relative ai singoli adempimenti. Poi per la valorizzazione delle singole schede si decide di ripartire i lavori in gruppi.

Si avviano poi i lavori per la predisposizione dell'indice degli argomenti da inserire nel manuale sulla base della bozza predisposta dalla CCIAA di Forlì-Cesena che tiene conto anche del documento predisposto dalle Camere del Triveneto che hanno provveduto all'aggiornamento del manuale a gennaio del corrente anno.

Conclusi gli argomenti all'ordine del giorno, si riprende l'argomento trattato nella scorsa riunione relativo al nuovo adempimento di iscrizione della PEC nel registro delle imprese: per quanto attiene l'iscrizione/modifica nel registro delle imprese dell'indirizzo di PEC da parte dei soggetti diversi dalle società, si prende atto che la tabella allegata al vigente decreto ministeriale di approvazione dei diritti di segreteria prevede che l'adempimento sia esente da costi per il richiedente.

Pertanto l'adempimento è gratuito per tutti i soggetti, e non solo per le società, ovvero i soggetti obbligati alla iscrizione.

Conclusivamente il coordinatore dà atto che tutte le Camere che partecipano al network del registro delle imprese (n. 10) hanno dato la loro adesione alla iniziativa di approfondimento del tema delle iscrizioni nel registro delle imprese dei cosiddetti "prestatori di servizio atipici" avvalendosi della assistenza e del tutoraggio del dott. Maceroni, dirigente del MISE ed esperto della materia. L'Unione regionale sta già predisponendo tutti gli atti necessari e conseguenti per l'organizzazione dell'intervento che dovrebbe comportare un costo per Camera di circa €400.

I lavori terminano alle ore 13.40.

PARTE II

Alle Ore 14.00 riprendono i lavori del network registro imprese allargato ai componenti il network dell'artigianato.

Viene quindi esaminato punto per punto il lavoro preparatorio predisposto dal gruppo ristretto in materia di DM n. 37/2008 al fine della individuazione di comportamenti unitari tra le Camere di Commercio nella materia dell'impiantistica, posto che la stessa – dopo la piena attuazione della Legge regionale n. 1/2010 – rientra nelle competenze dei Conservatori del registro delle imprese anche con riferimento alle imprese artigiane.

Dopo ampia discussione, si delibera all'unanimità di approvare il documento allegato (***Allegato 2***).

Alle ore 16.30 la riunione termina.

Orientamenti assunti

Bologna, 19 ottobre 2011

Firma referente Unioncamere E.R.
Maria Giovanna Briganti

BOZZA QUESITO MISE

**Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXI- Registro delle Imprese
Via Sallustiana, 53- 00187 Roma**

Oggetto: richiesta parere su valore giuridico del dato "attività d'impresa" relativo alle imprese individuali alla luce delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 160/2010 in materia di collegamento tra registro delle imprese e S.U.A.P.

Come noto, nel sistema camerale si sta animando sempre di più il dibattito in ordine alla individuazione del confine tra i dati che alimentano il registro delle imprese e le informazioni che trovano collocazione nel solo repertorio delle notizie economico-amministrative.

Le recenti modifiche normative che attengono ad aspetti procedurali, quali quelle che disciplinano la comunicazione unica per la nascita dell'impresa in un giorno ed il collegamento tra S.U.A.P. e registro delle imprese di cui all'art. 4, commi 8 e 9 del D.P.R. n. 160/2010, non possono, infatti, non avere conseguenze anche sul piano sostanziale.

In particolare le disposizioni sulla Comunicazione Unica ed i collegati decreti di approvazione della modulistica oggi consentono la nascita della impresa individuale anche senza un immediato inizio della attività.

Inoltre la sopra richiamata norma in tema di SUAP pone in capo allo sportello unico l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del R.E.A. con le informazioni relative alle SCIA dallo stesso ricevute ovvero con le comunicazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, dallo stesso rilasciati per l'avvio della attività economica da parte delle imprese.

Tali previsioni normative sembrano tutte orientate ad affermare che le informazioni in ordine alla attività economica svolta da una impresa trovano migliore collocazione nel R.E.A..

Peraltro anche i decreti ministeriali che approvano la modulistica e la relativa circolare esplicativa n. 3628/C del 9 settembre 2009 fanno sempre riferimento, sia per le società che per le imprese individuali, alla descrizione della attività ed omettono – società escluse - qualunque richiamo all'oggetto della impresa di cui all'art. 2196 c.c..

I Conservatori del Registro delle Imprese dell'Emilia Romagna pertanto ritengono sostenibile l'interpretazione in base alla quale le informazioni sulle attività economiche svolte dalle imprese individuali, analogamente a quanto già accade per le società, siano da considerarsi informazioni di pertinenza del REA.

Da ciò derivano conseguenze per quanto attiene alle denunce al R.E.A.:

- l'esenzione dall'applicazione della imposta di bollo;
- l'applicazione dei diritti di segreteria previsti per il R.E.A.;
- l'eventuale applicazione delle sanzioni R.E.A. di cui al R.D. n. 2011/1934;
- l'adozione del provvedimento di iscrizione/modificazione o cancellazione d'ufficio delle attività delle imprese individuali da parte del Conservatore, ricorribile al Giudice Ordinario, tranne nell'ipotesi in cui si debba procedere d'ufficio anche alla iscrizione della impresa in quanto non ancora presente nel registro delle imprese.

Per quanto riguarda poi l'ipotesi di doppio regime sanzionatorio, delineata nella Circolare n. 3641/C emanata da codesto Ministero in data 24 marzo c.a., si ritiene la stessa condivisibile a condizione che l'utente sia messo in grado di conoscere (ed assolvere) l'adempimento a cui è tenuto, posto che la vigente modulistica del registro delle imprese attualmente non prevede espressamente un campo nel quale denunciare l'oggetto dell'impresa individuale, unico dato certamente riconducibile alla iscrizione nel registro delle imprese, così come indicato nel sopra richiamato articolo 2196 c.c..

Si ritiene quindi che per l'applicazione della sanzione debba essere preventivamente disposta una integrazione della modulistica idonea a consentire una distinzione tra attività svolta (relativa alla impresa in senso "dinamico") ed oggetto dell'impresa inerente alla stessa in senso "statico".

Si conclude, quindi, chiedendo di conoscere se codesto Ministero ritiene condivisibili le considerazioni sopra illustrate, volte a superare l'interpretazione finora seguita nel sistema camerale dell'art. 18 del D.P.R. n. 581/95, comma due lettera c), che consentiva di valutare come "dato giuridico" l'attività delle impresa e quindi ricondurlo nelle fattispecie iscrivibili nel registro delle imprese.

Distinti saluti.

ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA – DM 37/2008

Art. 6 Legge 25/1996

Il richiamo fra i visti e successivi pareri MSE fanno ritenere che tale disposizione continui a trovare applicazione anche nel DM 37/2008; pertanto i requisiti vanno riconosciuti a coloro che hanno maturato, come titolari o soci prestatori d'opera, almeno 1 anno di attività prima dell'entrata in vigore della legge 46/90, riscontrabile dalla certificazione Registro Imprese/AIA.

LIMITAZIONI

Art. 1 – **Lettera A** – la nuova A comprende anche 2 attività che prima erano nella B (impianti parafulmini e cancelli automatici); mentre per il cancelli è stato ribadito, anche da fonti Ministeriali, che sono essenzialmente impianti elettrici, per gli impianti parafulmini, il Responsabile Tecnico che denuncia il possesso della lettera A del dm 37/2008 deve avere svolto l'attività in impresa che aveva le lettere A+B della 46/90; se l'impresa aveva solo la lettera A della 46/90, l'interessato sarà invitato, con diario messaggi, ad inviare, in allegato all'istanza, fatture, almeno 1 per ogni anno, che dimostrino che l'impresa ha installato anche impianti parafulmini in edifici non civili ante 27.03.08 per almeno 3 anni; se tale dimostrazione non potrà essere fornita, il soggetto potrà ottenere il riconoscimento della lettera A del DM 37/2008, con esclusione degli impianti di protezione da scariche atmosferiche.

In merito alla prassi vigente presso alcune Camere di Commercio e/o Commissioni provinciali per l'artigianato di "estendere automaticamente" a chi in possesso della lettera A le abilitazioni di cui alle lettere B e G si considera che essa debba considerarsi, alla luce delle più recenti disposizioni ministeriali, superata. Il Ministero delle Attività Produttive con nota prot. 547894 del 20/02/2004, acquisito il parere del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei VVFF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha chiarito che non è possibile accogliere denunce di inizio attività di installazione impianti antincendio limitate alla parte elettrica o a quella idraulica. Quindi non è più possibile riconoscere abilitazioni per la lettera G) limitata. Questa impostazione, non sempre applicata dalle diverse Camere di Commercio, ha avuto come conseguenza numerose posizioni con la lettera G limitata alla sola parte elettronica o idraulica. Si ritiene che tale impostazione non sia più coerente pertanto si ritiene che, in caso di conversione delle abilitazioni dalla legge 46/90 a D.M. 37/08, si possa chiedere una lettera G completa, mentre, in ipotesi di richiesta di abilitazione da parte di soggetti che avevano prestato attività lavorativa in imprese con una G limitata, si ritiene che gli stessi possano richiedere una G completa.

ATTIVITA' NON RICOMPRESSE NEL D.M. 37/08

Non sono riconducibili all'ambito di applicazione del DM 37/08 le seguenti attività:

- *manutenzione ordinaria degli impianti*, intesa come "interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore". Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto termico e sui serbatoi GPL. Si precisa che la manutenzione ordinaria degli ascensori è soggetta a patentino rilasciato dalla Prefettura all'impresa che effettua i lavori (non ad uno specifico responsabile tecnico)
- *attività di fumista e spazzacamino*, intesa come pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria e non ricomprensive interventi di modifica degli elementi dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione e la manutenzione, anche ordinaria, dell'impianto termico.
- *l'installazione di impianti di produzione di energia connessi solo alla rete del fornitore o distributore di energia posta a monte del punto di fornitura dell'energia e laddove non esista alcun collegamento con l'impianto installato a valle* (circolare MSE 7821 del 07/08/2007).

- *Impianti elettrici ed elettronici relativi a installazioni mobili non collegati agli edifici*, quali impianti per l'illuminazione e il funzionamento di palchi o stands; per le luminarie, inizialmente escluse, un successivo parere del Ministero le fa rientrare nelle pertinenze degli edifici, in quanto l'allaccio elettrico è appunto agli edifici circostanti.

Nonostante la premessa, si è constatato in alcune occasioni la difficoltà ad individuare quali, tra le attività dichiarate, siano effettivamente escluse dalla applicazione del DM pertanto si è concordato, in questi casi di far precisare all'impresa che l'attività "non rientra tra quelle disciplinate dal D.M. 37/2008. "

INCOMPATIBILITA' DEL RESPONSABILE TECNICO

Dal disposto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.M. n. 37/2008 si ricava che l'esercizio dell'attività impiantistica è subordinato al possesso dei requisiti professionali o da parte del titolare dell'impresa individuale, o dal legale rappresentante di società ovvero da un responsabile tecnico preposto con atto formale, che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del medesimo Decreto.

La norma dispone che "il responsabile tecnico" possa svolgere tale funzione "per una sola impresa" e che la qualifica è "incompatibile" con ogni altra attività continuativa. Il MSE con propri pareri ha chiarito che l'incompatibilità riguarda l'esercizio di "qualsiasi" altra attività subordinata o autonoma (parere MSE al privato prot. 14963 del 05/08/08), inclusa l'attività lavorativa svolta quale "amministratore" o "liquidatore" di impresa societaria, anche se non impiantistica (parere MSE alla CCIAA di Firenze prot. 29404 del 01/10/08), dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il responsabile tecnico intrattiene con l'impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla vigente normativa. Tuttavia, sempre il MSE, con parere alla CCIAA di Savona prot. 32694 del 10/10/08, distingue la figura del "responsabile tecnico", intesa come persona preposta alla gestione tecnica dell'impresa, da quella del legale rappresentante e del titolare che possiede i requisiti; pertanto afferma che "il divieto di svolgere ogni altra attività continuativa è ristretto al solo responsabile tecnico e non anche al legale rappresentante ed all'imprenditore (titolare)".

Alla luce delle citate risoluzioni ministeriali, si può riassumere il seguente orientamento interpretativo della norma:

- ***che il "responsabile tecnico" è il soggetto, in possesso dei requisiti prescritti, preposto dal titolare o dal legale rappresentante alla gestione tecnica dell'impresa con la quale deve avere un rapporto di immedesimazione (ad esempio un dipendente, un associato in partecipazione, ecc. ...).***

- che la qualifica di "responsabile tecnico", come sopra descritta, può essere svolta per una sola Impresa;

- che la qualifica di "responsabile tecnico" è incompatibile con l'esercizio di altra attività autonoma o subordinata, inclusa quella svolta per effetto dell'assunzione della carica di amministratore/legale rappresentante/liquidatore di altra impresa;

- che non costituisce motivo di incompatibilità con la funzione di "responsabile tecnico" l'assunzione in altre imprese della qualifica di socio senza poteri di amministrazione o rappresentanza;

- che il regime di incompatibilità con lo svolgimento di altre attività non comprende i soggetti che, in possesso dei requisiti prescritti, utilizzano la propria "qualificazione tecnico-professionale" per abilitare più imprese delle quali sono titolari o legali rappresentanti;

- che uno stesso soggetto, in possesso dei requisiti, può abilitare più imprese delle quali è titolare o legale rappresentante senza incorrere nell'incompatibilità prevista, invece, per la figura del "responsabile tecnico" incaricato.

PREPOSIZIONE ALLA GESTIONE TECNICA DI PIU' IMPRESE

La mancanza di specifiche limitazioni nella precedente normativa ha consentito che un medesimo soggetto venisse preposto alla gestione tecnica di più imprese, per lo più ricorrendo a strumenti contrattuali quali l'associazione in partecipazione. Con l'entrata in vigore del DM 37/08 molte di queste situazioni si sono venute a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni pareri MSE ed alcuni esempi:

1. **non può essere RT** chi rivesta cariche nel cda di altra impresa, con poteri di amministratore o rappresentante o liquidatore;
 2. è ammissibile invece che il RT sia, in altra impresa, socio di capitale (quindi non partecipante) e NON AMMINISTRATORE;
 3. **non può essere RT** un libero professionista in qualità di consulente esterno, perché non è immedesimato con l'impresa; il rapporto fra impresa e RT deve essere stabile e continuativo;
 4. è ammissibile invece che il RT sia anche amministratore di un'altra impresa **INATTIVA**;
 5. **non può essere RT** colui che è legato all'impresa da un contratto di collaborazione a progetto, in quanto tale contratto non è valido per l'immedesimazione;
 6. è ammissibile invece il contratto di ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE, a norma dell'art. 2549 del codice civile, cioè tale da prevedere la partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa, in cambio di un determinato apporto deve essere registrato il contratto di associazione;
 7. è ammissibile anche l'assunzione di TR a tempo determinato, restando inteso però che, allo scadere del contratto, l'impresa deve nominare, senza soluzione di continuità, un altro RT;
 8. è ammissibile anche l'assunzione di TR con contratto a part-time, purchè tale forma contrattuale garantisca il pieno e totale coinvolgimento del RT nell'attività dell'impresa.
9. è ammissibile la nomina a RT di un dipendente che all'interno dell'impresa svolge altre funzioni e/o incarichi (ad es. Direttore tecnico, direttore o responsabile SOA) che - sebbene continuative - sono attinenti all'attività di responsabile tecnico.

In sintesi le figure che soddisfano il rapporto di immedesimazione con l'impresa, da dimostrare con la documentazione che è ritenuto indispensabile allegare a dimostrazione del suddetto rapporto, sono le seguenti:

- **Titolare**
- **amministratore**
- **lavoratore dipendente**
- **socio prestatore d'opera**
- **familiare collaboratore**
- **associato in partecipazione** (previa allegazione di copia del contratto da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell'associato)
- **direttore** (occorre accertare l'inquadramento contrattuale, il ramo operativo affidato, il potere rappresentativo dell'impresa ed eventuali limitazioni a tale potere)
- **Prestatore di lavoro somministrato** (art. 20 e segg. d. lgs. 276/2003)
- **Prestatore di lavoro intermittente** (artt. 33 e segg. D. lgs. 276/2003): solo in via sostitutiva
- **Prestatore di lavoro "ripartito"** (artt. 41 e segg. D. lgs. 276/2003)
- **Procuratore/ institore**

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Laurea abilitante

Visto il parere MSE prot. 9196 del 22/07/08, si stabilisce che tra i titoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del DM sia ricompresa, oltre alla laurea magistralis, anche la laurea triennale (cd. laurea breve).

Ai fini della valutazione del titolo e della sua idoneità, se conseguito prima della riforma dell'ordinamento universitario, la Camera di Commercio può far riferimento alle circolari ministeriali a suo tempo emanate ai fini dell'applicazione della L.n. 46/90. Per gli altri titoli le Camere di Commercio hanno la facoltà di richiedere all'interessato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il piano di studi ed, eventualmente, richiedere un parere ad hoc al

Consiglio Universitario Nazionale per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico. Si allega alla presente una tabella a fini meramente ricognitivi dei pareri espressi dal Ministero dello Sviluppo economico (sentito il CUN) facendo salva la Competenza delle diverse Camere in materia l'impegno è di massima ad accettare gli indirizzi proposti

Diploma o qualifica di scuola secondaria del secondo ciclo

Nei titoli di studio di cui all'art. 4, comma 1, lettera B), sono ricompresi i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali al termine di un ciclo di studi quinquennale e gli attestati di qualifica rilasciati dagli istituti professionali al termine del ciclo formativo triennale. Ai fini della valutazione del titolo e della sua idoneità, se conseguito prima della riforma dell'ordinamento scolastico, le Camere possono far riferimento alle circolari ministeriali a suo tempo emanate ai fini dell'applicazione della L. 46/90.

Per gli altri titoli le Camere hanno la facoltà di richiedere all'interessato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le materie del ciclo formativo ed, eventualmente, richiedere pareri agli istituti scolastici competenti o agli uffici scolastici regionali (parere MSE prot. n. 31461 del 08/10/08).

Il periodo di inserimento richiesto ad integrazione del titolo deve essere svolto alle dirette dipendenze di un'impresa del settore; non essendo prescritto alcun particolare livello di inquadramento contrattuale è idonea anche l'attività prestata quale operaio qualificato, apprendista, CFL o contratto d'inserimento.

Titolo o attestato di formazione professionale

Ai fini della valutazione del titolo e della sua idoneità le Camere hanno facoltà di richiedere all'interessato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le materie del ciclo formativo ed, eventualmente, richiedere pareri agli enti di formazione professionale o alla Provincia quale ente autorizzatore. Per quanto riguarda il periodo di inserimento, si rimanda a quanto previsto nel precedente punto.

Esperienza lavorativa quale operaio specializzato

Per verificare la qualifica di specializzato, in caso di controllo, dal momento che tale dato non risulta quasi mai dal Certificato del centro per l'impiego, occorre prendere visione del contratto di lavoro o delle buste paga, dove si veda il livello di inquadramento del dipendente; si accoglie l'interpretazione espressa con una nota della RER del 1999, ripresa anche nel 2000, per la quale ***si intende specializzato il dipendente inquadrato al 3° e 4° livello nelle imprese artigiane, al 4°, 5° e 6° nelle imprese industriali.***

Esperienza lavorativa idonea

Con riferimento alle casistiche contemplate nell'art. 4, 1 comma, vengono considerati idonei i periodi di inserimento maturati quale dipendente con mansioni di natura tecnica o comunque attinenti il processo produttivo; sono pertanto escluse le prestazioni lavorative concernenti mansioni amministrativo-contabili o meramente direttive. Nel caso di lavoratore dipendente presso un'impresa operante in più settori dell'impiantistica, costituiscono elemento di valutazione la qualifica ricoperta e le mansioni di inquadramento. L'attività prestata quale dipendente con contratto part-time verrà conteggiata in misura proporzionale all'orario normale di lavoro.

Si precisa che si riterrà valido, al fine del raggiungimento degli anni di inserimento post titolo di studio previsti, anche il cumulo fra diverse esperienze lavorative (dipendenza + collaborazione tecnica in qualità di titolare, socio, collaboratore), contrariamente a quanto affermato in passato in alcuni pareri MSE, ritenendo che, poichè la norma parla di "inserimento" in impresa del settore, anche la collaborazione tecnica di titolari, soci, collaboratori possa essere considerata tale e pertanto possa essere utilmente considerata; questo in considerazione del fatto che il Ministero ha, in successivi pareri, superato il concetto di periodi continuativi/consecutivi.

IMPRESE DEL SETTORE E PROBLEMATICA DELLA IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

Con riferimento alle casistiche contemplate nell'art. 4, 1 comma, vengono considerate imprese del settore:

- quelle che hanno esercitato una attività di cui all'art. 1 della legge 46/90 oppure esercitano un'attività di cui all'art. 1 del DM 37/08 riscontrabile dalla certificazione Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane;
- quelle che, pur non essendo imprese installatrici, si occupano di installazione e manutenzione di impianti aziendali tramite un proprio ufficio tecnico interno. La prestazione lavorativa e l'effettivo svolgimento dell'attività saranno riscontrabili da una dichiarazione del titolare dell'impresa medesima che dovrà, altresì, dimostrare la formale istituzione di un ufficio tecnico interno, indicare le tipologie d'impianto realizzate, allegando idonea documentazione *ad probationem*, quali le certificazioni di conformità rilasciate, ed il nome del responsabile dell'ufficio tecnico preposto all'attività di impiantistica.

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE – Le imprese che **abbiano svolto regolarmente, prima dell'entrata in vigore del DM 37/08**, attività impiantistica in precedenza esclusa dall'ambito di applicazione della L. n. 46/90 (**impiantistica industriale**) saranno invitate a regolarizzarsi mediante presentazione di opportuna documentazione (fatture) attestante lo svolgimento di tale attività per almeno 3 anni prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008; è inoltre **ammessa la presentazione di istanza di variazione attività**, con aggiunta di attività impiantistica industriale non in precedenza denunciata **con evento retroattivo ante 27.03.2008**, documentato da esibizione di fatture di lavori svolti (secondo le disposizioni contenute nella normativa vigente).

Viene quindi rilasciata l'abilitazione ai sensi del DM n. 37/2008 dalla data di regolarizzazione con iscrizione del responsabile tecnico e delle lettere per cui il soggetto risulta abilitato ai sensi delle nuove disposizioni.

Per le imprese industriali che non possano vantare 3 anni di attività prima dell'entrata in vigore del suddetto DM, ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnici, **sarà ritenuta valida anche documentazione comprovante lo svolgimento della medesima attività in data successiva al 27.03.2008: si precisa però che l'esercizio di tale attività regolamentata, in quanto abusivo, emerso da tale documentazione, potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi di legge.**

Le imprese industriali che non potranno esibire la documentazione probatoria di cui sopra dovranno dotarsi di un RT per il proseguimento dell'attività, ovvero cancellare l'attività impiantistica industriale a far data dal 27.03.2008.

TITOLARE, COLLABORATORE FAMILIARE E SOCIO

Il comma 2° dell'art. 4 del DM 37/08 presenta evidenti incongruenze logico-letterali circa le modalità e la durata della prestazione svolta dai soci, dai collaboratori e dal titolare ai fini della maturazione dei requisiti. Lo stesso MSE (ad esempio parere alla CCIAA di Lucca prot. 16827 del 08/08/08) conferma l'esistenza di tali contraddizioni rilevando che le stesse possono essere superate solo attraverso una revisione del Decreto.

Nell'attesa che il Legislatore provveda a ridefinire la disposizione, è del tutto evidente che il danno prodotto da una totale disapplicazione del comma costituirebbe un grave pregiudizio per le imprese e una violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione pubblica. Si ritiene pertanto che, al momento, il comma in questione trovi una possibile e immediata applicazione solo per quanto previsto al primo periodo, laddove si stabilisce in modo espresso un'equiparazione tra le prestazioni lavorative svolte in qualità di socio, collaboratore, titolare e quelle di cui al comma 1° dell'art. 4 del Decreto.

La palese incoerenza del secondo periodo non consente una sua concreta e ragionevole applicazione né "interpretazioni" che, attribuendo alla disposizione un valore residuale, individuano percorsi abilitanti che il legislatore non menziona.

In sintesi, quindi, le prestazioni svolte in qualità di socio, collaboratore, titolare sono equiparate, anche in termini di durata, alle prestazioni lavorative e ai periodi di inserimento dei dipendenti così come disciplinato al comma 1° (in questo senso parere CRA Toscana)

Collaborazione tecnica continuativa

La collaborazione tecnica continuativa richiamata all'articolo 4, comma 2, del Decreto è riferita, oltre alle figure espressamente richiamate del titolare, socio o collaboratore familiare, anche ai legali rappresentanti/amministratori che non ricoprono la carica di socio.

La collaborazione deve essere riconducibile ad una prestazione di natura tecnica o comunque attinente il processo produttivo documentabile attraverso la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali ed assicurativi. Sono pertanto **inidonee** le prestazioni lavorative concernenti mansioni amministrativocontabili o meramente direttive

Associato in partecipazione

L'art. 4 del DM 37/08 stabilisce che i requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività di impiantistica sono acquisiti attraverso la prestazione come lavoratore subordinato o mediante un periodo di inserimento come titolare, socio o collaboratore familiare. A fronte di una normativa che individua in modo così specifico i destinatari della disposizione nonché la loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si esclude che il periodo di prestazione lavorativa svolta come "associato" in partecipazione sia idoneo al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali. Possibilità che, invece, nell'ambito della L. 46/90 era ormai pacifica in considerazione, tra l'altro, della circolare MICA 3439/c del 27/03/1998 (punto c). Allo stesso modo figure che già da prima erano considerate inidonee a configurare i requisiti di immedesimazione richiesti dal legislatore quali co.co.co. ,co.co.pro ecc....

IMPRESE IN POSSESSO DELLA SOLA QUALIFICAZIONE EX LEGGE n. 46/90

Visto il recente pronunciamento del Ministero in materia e valutata la necessità di adeguare le risultanze della visura e del certificato camerale alla nuova normativa, tutte le imprese del settore saranno invitate a presentare apposita istanza, entro un congruo termine, con indicazione del nominativo del Responsabile Tecnico e con richiesta di adeguamento dalla 46/90 al D.M.37/08 per le lettere e le specifiche voci denunciate precedentemente al Registro delle Imprese che trovano corrispondenza puntuale nella nuova declaratoria, unitamente alla seguente documentazione:

- SCIA e dichiarazione del Responsabile tecnico
- modello S5 (compilato nel solo riquadro NOTE specificando che: **"TRATTASI DI CONVERSIONE DELLE ABILITAZIONI 46/90 IN D.M. 37/08"**. Non si dovranno compilare i riquadri relativi all'inizio/modifica attività in quanto l'impresa manterrà come attività quella dichiarata in precedenza);
- Int. P. per il Responsabile Tecnico già riconosciuto ai sensi della L. 46/90;
- versamento dei diritti di segreteria maggiorati, in quanto deve essere effettuata una nuova istruttoria della documentazione prodotta comunque per quanto attiene alla figura del RT e a sue eventuali incompatibilità, e della TCG * .

PRECISAZIONE ATTIVITÀ . Le imprese che, in sede di conversione delle abilitazioni dalla L. 46/90 al DM 37/2008, debbano precisare l'attività, non perfettamente descritta (nella cui descrizione di attività non risultino tutte le tipologie d'impianti effettivamente svolte nell'ambito delle singole lettere già riconosciute con la legge 46/90) oppure nei casi in cui non ci sia corrispondenza fra le lettere della 46/90 e le medesime lettere del DM (lettera A, B e C) dovranno, in aggiunta, presentare, a seconda dei casi:

A) Modello S5/I2 compilato nel campo modifica attività, descrivendo l'attività svolta secondo la declaratoria del DM, per le singole lettere già possedute e precisando nelle note del modello stesso che si tratta di precisazione dell'attività; non si ritiene necessario allegare fatture. In questo caso, infatti, non si avrebbe alcuna abilitazione per nuove attività di impiantistica, ma solo l'aggiornamento delle definizioni delle attività che l'impresa ha in precedenza legittimamente svolto con le abilitazioni 46/90 che aveva.

B) Mod. SCIA per l'attività ulteriore non prevista nella vecchia declaratoria precisata con allegata scheda del Responsabile Tecnico riferita alla persona già riconosciuta ai sensi della L. 46/90;

- modello S5/I2 compilato nel campo MODIFICA ATTIVITÀ nel quale deve essere indicata come decorrenza la data di presentazione della denuncia (non potranno accettarsi date di inizio attività retroattive);
- Int. P. con i dati del Responsabile Tecnico;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal Legale Rappresentante, con la quale autocertifica che l'impresa ha svolto attività di installazione di impianti nel settore industriale (specificando quali tipologie) per almeno tre anni anteriormente alla data del 27 marzo 2008, indicando nome e cognome del Responsabile Tecnico, e di essere in possesso delle fatture comprovanti l'effettivo svolgimento delle suddette attività, indicando il numero e la data di tali fatture (di almeno tre anni diversi), rendendosi disponibile a presentare gli originali alla Camera di Commercio qualora venga richiesto.

CASI PARTICOLARI

Nell'ipotesi di trasferimento della residenza o della sede legale di una impresa esercente attività di impiantistica da un'altra provincia all'altra, il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali operati dalla CPA o dal RI di provenienza costituisce presupposto per la presentazione della domanda di iscrizione alla Camera di Commercio senza la necessità di presentare una nuova SCIA, **purché siano rispettate le seguenti condizioni:**

- l'attività oggetto dell'iscrizione sia la stessa risultante dalla certificazione del Reg.Imprese/Albo di provenienza (quindi qualora sia indicata la legge 46/90 occorre adeguare a DM 37/08);
- il responsabile tecnico sia invariato;
- vi sia continuità temporale nello svolgimento dell'attività;
- **Variazione titolarità dell'impresa** – tutti gli eventi modificativi dell'impresa, che non riguardano l'attività del dm 37/08 o la variazione del RT, sono esclusi dalla presentazione di SCIA.
- **Trasferimento di azienda** - L'impresa che si intesti una attività di impiantistica già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione e incorporazione;
- scissione;
- trasformazione

Salvo il caso della trasformazione, che non comporta modifica del soggetto giuridico esercente l'attività, negli altri casi, essendo cambiato il soggetto giuridico esercente l'attività e quindi trattandosi di un'altra impresa, oltre agli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. , è necessario presentare una nuova SCIA ed allegare i modelli relativi alla figura del responsabile tecnico nominato con le attestazioni del possesso dei requisiti professionali e dell'assenza di situazioni di incompatibilità, sia nel caso in cui venga confermato lo stesso nominativo, sia in caso di sostituzione. Dovranno essere altresì corrisposti bolli, diritti maggiorati e tassa di concessione governativa. Si precisa che la data di inizio è quella della SCIA

Uffici tecnici interni

Alla lettera c) dell'art. 2 del DM sono definiti come uffici tecnici interni "le strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione", quindi le imprese non installatrici che hanno uffici tecnici interni sono autorizzate ad installare gli impianti aziendali (quindi esclusivamente interni); per farlo però e poter rilasciare la dichiarazione di conformità a cui sono tenuti (art. 7 co.4) e quindi a queste strutture deve essere preposto un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 del DM 37/08.

Circa l'individuazione dell'organismo competente ad accertare i requisiti in capo ai responsabili tecnici di questi uffici tecnici interni, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere indirizzato alla CCIAA di Viterbo n. 50578 del 24/11/2008, ha chiarito che tale verifica spetta alla Camera di Commercio. La richiesta di iscrizione del responsabile tecnico, in mancanza di modelli predefiniti, sarà inoltrata attraverso la modulistica SCIA Impiantistica allegata ad un modello S5 (compilato

nel quadro note indicando che trattasi di ufficio tecnico interno) + int P (con i dati del responsabile tecnico), è previsto il pagamento della Tassa di Concessione e dei diritti maggiorati . I periodi di dipendenza specializzata svolti alle dirette dipendenze di imprese non installatrici sono valutati positivamente , ai fini del riconoscimento dei requisiti 37/08 se l'ufficio tecnico interno risulta nella visura Registro Imprese , con il Resp. Tecn. nominato per le corrispondenti lettere del DM 37/08. Ai fini del riconoscimento dei requisiti è possibile dimostrare l'esistenza dell'Ufficio tecnico interno anche se esso non risulta iscritto al Registro delle imprese purchè si possa dimostrare la sua esistenza mediante l'esibizione di atti interni . Nella definizione rientrano anche gli uffici tecnici interni degli Enti pubblici, in questo caso, considerata la necessità di pubblicizzare questi soggetti si decide di inserirli in ARCA .

Sospensione attività – se dopo la sospensione riprende la stessa attività con lo stesso RT l'impresa non deve ripresentare la SCIA né ripagare la TCG; se riprende la stessa attività ma cambia RT, allega SCIA + DSAN del nuovo RT + diritti maggiorati + TCG *

Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico RT – alla luce del parere MSE n. 83060 del 03.05.2011, è ammesso, nei casi di cessazione/ decesso e sostituzione del Responsabile Tecnico, e, per assimilazione, anche nei casi di nomina di un ulteriore RT **che non apporta nuove abilitazioni** all'impresa, che il relativo fatto sia denunciato al REA entro i termini previsti dalla normativa vigente (30 giorni); il ritardo, oltre il 30° giorno, sarà sanzionato a termini di legge. Diversamente, la nomina di un ulteriore RT, **che apporti all'impresa nuove abilitazioni, dovrà sempre avere data contestuale alla presentazione della pratica.**

*** riguardo alla debenza della tassa di concessione governativa, si delibera di proporre, tramite Unioncamere, un quesito all'Agenzia delle Entrate regionale. Nelle more, ciascuna CCIAA continuerà a comportarsi, al riguardo, come ha fatto fino ad oggi.**